

DIPARTIMENTO di PREVENZIONE VETERINARIO A.S.P. di Agrigento	Procedura della Qualità Servizio di Sanità Animale	PRO SSA 08
	Procedura per l'espletamento del piano di sorveglianza della SCRAPIE	Data di emissione: 26.06.2012
	Pagina 1 di 18	Revisione : 00

INDICE

1. SCOPO
2. APPLICABILITA'
3. RIFERIMENTI LEGISLATIVI
4. TERMINI E DEFINIZIONI
5. MODALITA' OPERATIVE

Redazione, Convalida ed Approvazione	
Redatto da	Dott. Salvatore Ciccarello
Convalidato da RQ	Dott. Sala Bartolo
Approvato dal Responsabile Servizio Sanità Animale	Dott. Salvatore Cuffaro
Approvato dal Direttore DP	Dott. Salvatore Cuffaro

Distribuzione cartacea			
Copia n.			
Distribuzione controllata		Si	<input type="checkbox"/>
Data		26.06.12	
N. Copia	Destinatario		Modalità
1.	Direttore Dipartimento di Prevenzione	Dott. Salvatore Cuffaro	Cartacea ■ Informatica ■
2.	Responsabile Qualità DPV	Dott. Bartolo Sala	Cartacea ■ Informatica ■
3.	Direttore Servizio Sanità Animale	Dott. Salvatore Cuffaro	Cartacea ■ Informatica ■
4.	Direttore Servizio Igiene degli alimenti Origine Animale.	Dott. Andrea Filocco	Cartacea ■ Informatica ■
5.	Direttore Servizio Igiene degli Allevamenti e delle Procedure Zootecniche	Dott. Izzo Antonio	Cartacea ■ Informatica ■
6.	Direttore Servizio Igiene Produzione e Commercializzazione prodotti lattiero caseari	Dott. Lorenzo Alfano	Cartacea ■ Informatica
7.	Coordinatore dei Servizi Veterinari Distretto di Sciacca	Dott.ssa Natalia Cinzia Sciortino	Cartacea ■ Informatica ■
8.	Coordinatore dei Servizi Veterinari Distretto di Ribera	Dott. Calogero Geraci	Cartacea ■ Informatica ■
9.	Coordinatore dei Servizi Veterinari Distretto di Bivona	Dott. Salvatore Ciccarello	Cartacea ■ Informatica ■
10.	Coordinatore dei Servizi Veterinari Distretto di Casteltermini	Dott. Carmelo Panepinto	Cartacea ■ Informatica ■
11.	Coordinatore dei Servizi Veterinari Distretto di Agrigento	Dott. Vincenzo Cappello	Cartacea ■ Informatica ■
12.	Coordinatore dei Servizi Veterinari Distretto di Canicattì	Dott. Giuseppe Licata	Cartacea ■ Informatica ■
13.	Coordinatore dei Servizi Veterinari Distretto di Licata	Dott. Salvatore Pacinella	Cartacea ■ Informatica ■

Distribuzione Informatica			
N. Copia	Destinatario		Modalità
14.	Butera	Luigi	Informatica ■
15.	Colletti	Mariano	Informatica ■

DIPARTIMENTO di PREVENZIONE VETERINARIO A.S.P. di Agrigento	Procedura della Qualità Servizio di Sanità Animale		PRO SSA 08
	Procedura per l'espletamento del piano di sorveglianza della SCRAPIE		Data di emissione: 26.06.2012
	Pagina 2 di 18		Revisione : 00

16.	Milano	Vito	Informatica	
17.	Curreri	Filippo	Informatica	
18.	Pendola	Nino	Informatica	
19.	Accardo Palumbo	Gaetano	Informatica	
20.	Gennaro	Calogero	Informatica	
21.	Pirerra	Antonio	Informatica	
22.	Caracappa	Calogero	Informatica	
23.	Ciraulo	Francesco	Informatica	
24.	Di Lucia	Antonino	Informatica	
25.	Matinella	Francesco	Informatica	
26.	D'Angelo	Gerlando	Informatica	
27.	Comparetto	Giovanni	Informatica	
28.	Ferrara	Francesco	Informatica	
29.	Ciccarello	Lorella	Informatica	
30.	Capozza	Giuseppe Calog.	Informatica	
31.	Sciarrotta	Pio	Informatica	
32.	Taibi	Calogero	Informatica	
33.	Casà	Nicola	Informatica	
34.	Lo Presti	Salvatore	Informatica	
35.	Fantauzzo	Giuseppe	Informatica	
36.	Spicola	Giuseppe	Informatica	
37.	Casà	Francesco	Informatica	
38.	Parlapiano	Antonino	Informatica	
39.	Miccichè	Antonio	Informatica	
40.	Panarisi	Salvatore	Informatica	
41.	Stanzani	Barbara	Informatica	
42.	Sciortino	Giovanni	Informatica	
43.	Pace	Lorenzo	Informatica	
44.	Perrone	Rosario	Informatica	
45.	Lentini	Calogero	Informatica	
46.	Lorgio	Massimo	Informatica	
47.	Passalacqua	Massimiliano	Informatica	
48.	Sciortino	Giovanni	Informatica	
49.	Mulè	Paolo	Informatica	
50.	Pennisi	Diego	Informatica	
51.	Montante	Calogero	Informatica	

Firma RQ

Lista di Revisione				
Rev.	Data	Descrizione modifica	Convalida RQ	Approvazione Direttore DP

Premessa

Le TSE sono una famiglia di malattie che colpiscono l'uomo e gli animali e sono caratterizzate da una degenerazione del tessuto cerebrale.

La famiglia comprende malattie come la malattia di Creutzfeldt Jakob (CJD) negli esseri umani, l'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) nel bestiame e la scrapie negli ovini e caprini.

Se da un lato la BSE è stata identificata soltanto di recente, la scrapie è nota da secoli ed in base ai dati attuali non è considerata contagiosa per gli esseri umani o presentare un rischio per l'uomo.

DIPARTIMENTO di PREVENZIONE VETERINARIO A.S.P. di Agrigento	Procedura della Qualità Servizio di Sanità Animale	PRO SSA 08
	Procedura per l'espletamento del piano di sorveglianza della SCRAPIE	Data di emissione: 26.06.2012
	Pagina 3 di 18	Revisione : 00

Tuttavia, tutta la legislazione dell'UE attualmente in vigore nell'intento di prevenire la diffusione e la trasmissione della BSE si applica a titolo precauzionale anche a pecore e capre (cioè, asportazione di materiali a rischio specifico come il cervello e il midollo spinale fin dal 2000, divieto di somministrare farina di carni e ossa di mammiferi ai ruminanti fin dal 1994).

È inoltre noto da qualche tempo che una malattia di tipo BSE può essere trasmessa sperimentalmente agli ovini somministrando loro materiali provenienti dal cervello di mucche affette da BSE.

Il primo caso di BSE "naturale" in una capra è stato confermato ufficialmente il 28 gennaio 2005 in Francia.

Questa malattia prodotta artificialmente in laboratorio non può essere distinta dalla scrapie mediante esame dei sintomi clinici o prove di routine sul cervello. Può essere distinta con certezza dalla scrapie soltanto servendosi di test biologici sui topi, una tecnica che può richiedere due anni per essere portata a termine.

Negli ovini colpiti da BSE sperimentale le caratteristiche della malattia, la sintomatologia, la trasmissibilità e la distribuzione dell'agente infettante nell'organismo sono identiche a quelle della Scrapie.

Non è stato convalidato alcun metodo diagnostico corrente per distinguere tra encefalopatia spongiforme bovina (BSE) e scrapie negli ovini e nei caprini (Dec. 2002/1003 CE).

La Scrapie in Italia è una malattia per la quale è previsto l'obbligo di denuncia secondo quanto prescritto dalla ordinanza del Ministro della sanità del 10 maggio 1991, pubblicato nella gazzetta ufficiale della repubblica italiana n.113 del 6 maggio 1991 concernente "Norme per la profilassi di malattie animali", per la quale si applicano, a seconda che si tratti di "forma classica" o forma atipica Nor98", delle misure sanitarie differenti.

L'attività di sorveglianza è un programma annuale di monitoraggio della malattia, che si distingue in attiva e passiva e prevede il ricorso a test diagnostici da effettuarsi in pecore e capre al di sopra dei 18 mesi di età o su soggetti con due incisivi permanenti già spuntati.

La sorveglianza passiva si realizza a partire dalla segnalazione di un caso clinico sospetto, il quale dovrà essere ufficialmente confermato o no da parte del veterinario ufficiale, attraverso tutta una serie di indagini cliniche e diagnostiche.

La sorveglianza attiva è effettuata mediante l'esecuzione di test rapidi per ciascuna delle specie (ovini e caprini) e delle categorie (regolarmente macellati e morti) e prevede anche una sorveglianza su una quota di ovi-caprini abbattuti in sede di focolaio. Inoltre associata alla attività di sorveglianza attiva vi è anche l'esecuzione dell'1% di prove di genotipizzazione sul totale degli animali testati al macello.

Nel caso in cui si stia realizzando la sorveglianza passiva, il gregge, in attesa della conferma di laboratorio al test rapido, viene preventivamente posto sotto sequestro; nel caso in cui si tratta di sorveglianza attiva solo quando l'esito di malattia è confermato, l'azienda presso la quale si trovava l'animale, viene posta sotto sorveglianza ufficiale, tutti i movimenti da e verso l'azienda stessa di animali esposti alle EST nonché dei prodotti di origine animale derivati da essi sono sottoposti ad autorizzazione dell'autorità competente, in modo che gli animali nonché i prodotti di origine animale in questione, possano essere immediatamente rintracciati e identificati.

1. SCOPO

Fornire le linee guida per l'applicazione del piano di sorveglianza delle TSE negli ovini nella ASP di Agrigento.

2. APPLICABILITA'

Campo di applicazione sono tutti gli allevamenti suini presenti nel territorio della provincia di Agrigento. Destinatari della presente procedura sono:

DIPARTIMENTO di PREVENZIONE VETERINARIO A.S.P. di Agrigento	Procedura della Qualità Servizio di Sanità Animale	PRO SSA 08
	Procedura per l'espletamento del piano di sorveglianza della SCRAPIE	Data di emissione: 26.06.2012
	Pagina 4 di 18	Revisione : 00

- il Direttore del Dipartimento di Prevenzione,
- il Direttore del servizio sanità animale,
- il Direttore del servizio igiene degli alimenti di origine animale,
- il Direttore del servizio igiene degli allevamenti e produzioni zootecniche,
- il Direttore del servizio igiene produzione e commercializzazione prodotti lattiero caseari,
- i Dirigenti Veterinari ed i Veterinari Ambulatoriali di Sanità Animale,
- I Coordinatori Distrettuali dei servizi veterinari.

3. RIFERIMENTI LEGISLATIVI

Normativa comunitaria

1. REGOLAMENTO (CE) N. 999/2001 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 22 maggio 2001 recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili
2. DIRETTIVA 2001/10/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 22 maggio 2001 che modifica la direttiva 91/68/CEE del Consiglio per quanto concerne la Scrapie
3. REGOLAMENTO (CE) N. 270/2002 DELLA COMMISSIONE del 14 febbraio 2002 che modifica il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i materiali a rischio specifico e la sorveglianza epidemiologica delle encefalopatie spongiformi trasmissibili, nonché il regolamento (CE) n. 1326/2001 riguardo all'alimentazione degli animali e all'immissione sul mercato di ovini e caprini e dei loro prodotti
4. [i](#) DECISIONE DELLA COMMISSIONE 2002/1003/CE del 18 dicembre 2002 che fissa requisiti minimi per uno studio dei genotipi della proteina prionica delle razze ovine
5. [i](#) REGOLAMENTO (CE) N. 260/2003 DELLA COMMISSIONE del 12 febbraio 2003 che modifica il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l'eradicazione delle encefalopatie spongiformi trasmissibili negli ovini e nei caprini e le regole per il commercio di ovini e caprini vivi e di embrioni bovini
6. [i](#) REGOLAMENTO (CE) N. 1053/2003 DELLA COMMISSIONE del 19 giugno 2003 che modifica il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i test rapidi
7. [i](#) REGOLAMENTO (CE) N. 1874/2003 DELLA COMMISSIONE del 24 ottobre 2003 relativo all'approvazione dei programmi nazionali di taluni Stati membri per la lotta contro lo scrapie e alla definizione di garanzie addizionali, nonché alla concessione di deroghe all'istituzione di programmi d'allevamento di ovini resistenti alle encefalopatie spongiformi trasmissibili conformemente
8. [i](#) REGOLAMENTO (CE) N. 2245/2003 DELLA COMMISSIONE del 19 dicembre 2003 che modifica il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la sorveglianza delle encefalopatie spongiformi trasmissibili negli ovini e nei caprini
9. [i](#) REGOLAMENTO (CE) N. 1492/2004 DELLA COMMISSIONE del 23 agosto 2004 che modifica il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di eradicazione delle encefalopatie spongiformi trasmissibili negli animali delle specie bovina, ovina e caprina, il commercio e l'importazione di sperma ed embrioni degli ovini e dei caprini e i materiali specifici a rischio
10. [i](#) REGOLAMENTO (CE) N. 36/2005 DELLA COMMISSIONE del 12 gennaio 2005 che modifica gli allegati III e X del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la sorveglianza epidemiologica delle encefalopatie spongiformi trasmissibili nei bovini, negli ovini e nei caprini [j](#) REGOLAMENTO (CE) N. 214/2005 DELLA COMMISSIONE del 9 febbraio 2005 che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la sorveglianza epidemiologica delle encefalopatie spongiformi trasmissibili nei caprini
11. [i](#) REGOLAMENTO (CE) N. 260/2005 DELLA COMMISSIONE del 16 febbraio 2005 che modifica il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i test diagnostici rapidi
12. [i](#) REGOLAMENTO (CE) N. 932/2005 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell'8 giugno 2005 che modifica il regolamento (CE) n. 999/2001 recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili per quanto concerne l'estensione del periodo di applicazione delle misure transitorie

DIPARTIMENTO di PREVENZIONE VETERINARIO A.S.P. di Agrigento	Procedura della Qualità Servizio di Sanità Animale	PRO SSA 08
	Procedura per l'espletamento del piano di sorveglianza della SCRAPIE	Data di emissione: 26.06.2012
	Pagina 5 di 18	Revisione : 00

13. [i](#) REGOLAMENTO (CE) N. 1292/2005 DELLA COMMISSIONE del 5 agosto 2005 recante modifica dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'alimentazione degli animali
14. [i](#) DECISIONE DELLA COMMISSIONE 2005/723/CE del 14 ottobre 2005 relativa ai programmi di eradicazione e di sorveglianza delle malattie animali e di alcune TSE e relativa ai programmi intesi a prevenire le zoonosi, che possono fruire di un contributo finanziario della Comunità nel 2006
15. [i](#) DECISIONE DELLA COMMISSIONE 2005/873/CE del 30 novembre 2005 che approva i programmi per l'eradicazione e la sorveglianza delle malattie animali e di talune TSE e per la prevenzione delle zoonosi presentati dagli Stati membri per il 2006
16. [i](#) REGOLAMENTO (CE) N. 1974/2005 DELLA COMMISSIONE del 2 dicembre 2005 che modifica gli allegati X e XI del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda laboratori nazionali di riferimento e materiale a rischio specifico
17. [i](#) DECISIONE DELLA COMMISSIONE 2005/934/CE del 21 dicembre 2005 che modifica le decisioni 2004/696/CE e 2004/863/CE per quanto concerne la rassegna del contributo finanziario della Comunità ai programmi di eradicazione e di sorveglianza delle TSE presentati dagli Stati membri per il 2005
18. [i](#) REGOLAMENTO (CE) N. 253/2006 DELLA COMMISSIONE del 14 febbraio 2006 che modifica il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i test diagnostici rapidi e le misure di eradicazione delle TSE negli ovini e nei caprini
19. REGOLAMENTO (CE) N. 339/2006 DELLA COMMISSIONE del 24 febbraio 2006 che modifica l'allegato XI del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le norme relative all'importazione di bovini vivi e di prodotti di origine bovina, ovina e caprina
20. REGOLAMENTO (CE) N. 546/2006 DELLA COMMISSIONE del 31 marzo 2006 che attua il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda programmi nazionali di sorveglianza della Scrapie e garanzie addizionali, deroga da taluni requisiti della decisione 2003/100/CE e abroga il regolamento (CE) n. 1874/2003
21. REGOLAMENTO (CE) N. 1041/2006 DELLA COMMISSIONE del 7 luglio 2006 che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la sorveglianza delle encefalopatie spongiformi trasmissibili negli ovini
22. REGOLAMENTO (CE) N. 1923/2006, DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 18 dicembre 2006, che modifica il regolamento (CE) n. 999/2001 recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili
23. REGOLAMENTO (CE) N. 727/2007 DELLA COMMISSIONE del 26 giugno 2007 che modifica gli allegati I, III, VII, X del regolamento CE 999/01 del parlamento Europeo e del Consiglio, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili.72

Normativa nazionale

1. Decreto del Presidente della Repubblica n.320 del 08.02.1954: Regolamento di polizia veterinaria.
2. Decreto Ministeriale del 03.08.1991: Riconoscimento del centro per lo studio e le ricerche sulle encefalopatie degli animali e neuropatologie comparate dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta quale centro di referenza nazionale
3. Decreto Ministeriale del 29.01.1997: Misure integrative per la sorveglianza permanente delle encefalopatie spongiformi degli animali
4. Ordinanza del 15.06.1998: modificata dal Decreto del Ministero della Sanità 29.09.2000
5. Decreto Ministeriale del 08.04.1999: Norme per la profilassi della Scrapie negli allevamenti ovini e caprini
6. Decreto Ministeriale del 29.09.2000: Misure sanitarie di protezione contro le encefalopatie spongiformi trasmissibili
7. Ministero della Salute, del 18.07.2002: SCRAPIE - Programma di genotipizzazione su campione della popolazione ovina nazionale
8. Ordinanza Ministeriale del 27.09.2002: Proroga delle misure sanitarie di protezione contro le encefalopatie spongiformi trasmissibili
9. Ministero della Salute, del 15.01.2003 prot. 608/SCR/153: Modifica del Regolamento 999/2001 - misure di eradicazione nei focolai di TSE negli ovi-caprini
10. Ministero della Salute, del 15.07.2004 prot. DGVA VIII/22088/P-I.8.d/48: Invio di campioni prelevati nell'ambito delle misure di sorveglianza ed eradicazione delle EST ovicaprine
11. Ministero della Salute, del 09.11.2004 prot. DGVA VIII/34339/P-I.8.d/48: Aggiornamento delle modalità di campionamento nei focolai di EST degli ovicaprini

DIPARTIMENTO di PREVENZIONE VETERINARIO A.S.P. di Agrigento	Procedura della Qualità Servizio di Sanità Animale	PRO SSA 08
	Procedura per l'espletamento del piano di sorveglianza della SCRAPIE	Data di emissione: 26.06.2012
	Pagina 6 di 18	Revisione : 00

12. Decreto del Ministero della Salute del 17.12.2004: Piano nazionale di selezione genetica per la resistenza alle encefalopatie spongiformi negli ovini.
13. Ministero della Salute, del 18.02.2005 prot. DGVA VIII/6114/P-I.8.d/48: TSE – sorveglianza caprini macellati anno 2005
14. Ministero della Salute, del 14.07.2005 prot. DGVA VIII/26005/P-I.8.d/48: Nuove indicazioni sulle modalità di prelievo di campioni di cervello ovino al macello da effettuarsi nell'ambito dell'attività di sorveglianza TSE
15. Ministero della Salute, del 18.07.2005 prot. DGVA VIII/26439/P-I.8.d/48: Integrazione della Nota relativa alle modalità di prelievo di campioni di cervello ovino nell'ambito dell'attività di sorveglianza attiva
16. Ministero della Salute, del 08.09.2005 prot. DGVA VIII/31928/P-I.8.d/58: Misure di eradicazione - Focolai di scrapie - ceppi atipici
17. Ministero della Salute, del 27.09.2005 prot. DGVA VIII/34177/P-I.8.d/48: Progetto di selezione genetica TSE ovine - laboratori autorizzati ad operare
18. Ministero della Salute, del 23.05.2006 prot. DGVA VIII/19960/P-I.8.d/48: Modifica della attività di sorveglianza TSE ovicaprine 2006
19. Ministero della Salute, del 07.09.2006 prot. DGVA VIII/31257/P-I.8.d/48: Stato di avanzamento piano di sorveglianza per le TSE ovicaprine - anno 2006
20. Ministero della Salute, del 17.10.2006 prot. DGVA VIII/36914/P-I.8.d/58: Sorveglianza scrapie su ovini di provenienza comunitaria
21. Ministero della Salute, del 31.10.2006 prot. DGVA VIII/38835/P-I.8.d/48: Gestione focolai casi atipici NOR98 nei piccoli ruminanti
22. Ministero della Salute, del 15.11.2006 prot. DGVA VIII/41029/P-I.8.d/48: Inserimento "allevamenti focolai" nel Piano Nazionale di selezione genetica per la resistenza alle encefalopatie spongiformi negli ovini
23. Ministero della Salute, del 01.12.2006 prot. DGVA VIII/43499/P-I.8.d/48: Esclusione degli allevamenti "atipici" dal Piano di Selezione Genetica. Genotipizzazione delle femmine. Trasmissione delle informazioni.
24. Ministero della Salute, del 01.12.2006 prot. DGVA VIII/43501/P-I.8.d/48: Autorizzazione all'attuazione delle misure di abbattimento selettivo totale
25. Ministero della Salute, del 07.12.2006 prot. DGVA VIII/44341/P-I.8.d/58: Comunicazione circa il ripopolamento sede di Focolaio Scrapie
26. Ministero della Salute, del 30.04.2007 prot. DGSA VIII/3335/P-I.8.d/58: Misure sanitarie in caso di positività NOR98 in greggi caprini
27. Ministero della Salute, del 17.05.2007 prot. DGSA VIII/4321/P-I.8.d/48: Misure sanitarie in caso di focolai di TSE ovi-caprine – Destino degli agnelli con genotipo ignoto
28. Ministero della Salute, del 08.06.2007 prot. DGSA/5609/P-I.8.d/58: Misure sanitarie in caso di focolai di EST ovicaprine – deroga alla genotipizzazione degli agnelli con genotipo ignoto
29. Ministero della Salute, del 13.06.2007 prot. DGSA/5776/P-I.8.d/58: Misure sul latte prodotto in allevamenti colpiti da Scrapie NOR98
30. Ministero della Salute, del 02.07.2007 prot. DGSA/6885/P-I.8.d/58: Misure in casi di movimentazione verso pascoli di alpeggio di greggi ovicaprini
31. Ministero della Salute, del 11.07.2007 prot. DGSA III/7516/P-I.8.d/48: Notifica in ambito UE delle misure di eradicazione e sorveglianza delle EST ovicaprine
32. Ministero della Salute, del 16.07.2007 prot. DGSA /7753/P-I.8.d/58: Modifica dell'attività di sorveglianza delle EST ovicaprine – anno 2007
33. Ministero della Salute, del 25.09.2007 prot. DGSA III/10953/P-I.8.d/48: EST ovicaprine misure per il latte prodotto in allevamenti colpiti da Scrapie classica
34. Ministero della Salute, del 27.09.2007 prot. DGSA III/11068/P-I.8.d/48: EST ovicaprine misure per il latte prodotto in allevamenti colpiti da Scrapie classica
35. Decreto Ministeriale 30.10.2007 "Abrogazione dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto 8 aprile 1999, recante norme per la profilassi della scrapie negli allevamenti ovi-caprini".

4. TERMINI E DEFINIZIONI

Ovini sospetti clinicamente di infezione di TSE

Gli ovini e caprini vivi, abbattuti o morti, che presentano o hanno presentato turbe neurologiche o comportamentali o una progressiva deteriorazione dello stato generale connessa a una lesione del sistema nervoso centrale e per i quali le informazioni raccolte sulla base di un esame clinico, della risposta ad un

DIPARTIMENTO di PREVENZIONE VETERINARIO A.S.P. di Agrigento	Procedura della Qualità Servizio di Sanità Animale	PRO SSA 08
	Procedura per l'espletamento del piano di sorveglianza della SCRAPIE	Data di emissione: 26.06.2012
	Pagina 7 di 18	Revisione : 00

trattamento, di un esame *post-mortem* o di una analisi di laboratorio *ante* o *post-mortem* non consentano di stabilire altra diagnosi.

Limitazione ufficiale di movimento

Movimentazione in vincolo sanitario di ovini provenienti da una azienda nella quale sia stato elevato il sospetto ufficiale di Scrapie. Il mod.4 deve riportare "l'animale di cui al presente certificato è sottoposto ad una limitazione ufficiale di movimento ai sensi dell'art. 12 comma 1 del Reg. 999/2001 CE".

Chiunque riscontri la presenza di ovicapri clinicamente sospetti di Scrapie deve darne immediata segnalazione al servizio veterinario della ASP competente per territorio.

C.E.A.

Centro di referenza nazionale per lo studio e le ricerche sulle encefalopatie degli animali e neuropatologie comparate.

6. MODALITA' OPERATIVE

6.1. Sorveglianza attiva sui morti in allevamento

6.1.1. Ricevimento della segnalazione

La segnalazione della morte di un animale può essere effettuata dal detentore, dal proprietario, dal veterinario aziendale o da un altro soggetto connesso all'allevamento, oppure dalle forze dell'ordine o chi per essi in caso di ritrovamento di animali morti non identificati. Può avvenire per via formale o telefonicamente.

Nel ricevimento della segnalazione si richiedono e si annotano le seguenti informazioni:

- denominazione, sede, codice aziendale dell'allevamento interessato luogo del ritrovamento;
- se l'animale è correttamente identificato;
- età presunta dell'animale;
- tempo presunto trascorso dalla morte e/o stato di conservazione.

6.1.2. Accertamenti

In allevamento o sul luogo del ritrovamento si procede alla:

- verifica dell'identificativo, dell'età dell'animale e se possibile la causa di morte
 - o se è inferiore a 18 mesi si procede direttamente alle procedure di smaltimento delle carcassa, fatte salve eventuale presenza di malattie infettive e diffuse
 - o se l'età dell'animale è superiore a 18 mesi applicare quanto di seguito nei punti b, c,d;
- applicazione di un mezzo identificativo opportuno alla carcassa, ai fini della sua identificazione dopo la rimozione della testa o nel caso si tratti di animale ritrovato e non identificato;
- rimozione della testa, prelievo tronco encefalico e suo collocamento in idoneo contenitore;
- compilazione della Scheda di accompagnamento campioni, che deve essere firmata anche dal proprietario o detentore;
- compilazione del Documento di trasporto sottoprodotti Categoria 1 oppure comunicazione al Sindaco per eventuale ordinanza di smaltimento.

6.1.3. Invio del campione e gestione dell'esito analitico

Il campione viene inviato al più presto alla Sezione dell' IZS competente per territorio insieme alla scheda di accompagnamento campioni debitamente compilata (*Allegato 4*).

In caso di esito negativo tutta la documentazione viene archiviata.

In caso di esito non negativo si veda il paragrafo 6.3. (Gestione del focolaio).

6.2. Sorveglianza passiva

La sorveglianza passiva si basa sull'evidenziazione, all'interno di un gregge, di animali di età superiore ai

DIPARTIMENTO di PREVENZIONE VETERINARIO A.S.P. di Agrigento	Procedura della Qualità Servizio di Sanità Animale	PRO SSA 08
	Procedura per l'espletamento del piano di sorveglianza della SCRAPIE	Data di emissione: 26.06.2012
	Pagina 8 di 18	Revisione : 00

12 mesi con manifestazioni cliniche a carico del sistema nervoso (*Allegato 11*). Il ruolo dell'allevatore, sempre a contatto con gli animali, è fondamentale per evidenziare prima possibile i sintomi e prevenire la propagazione dell'epidemia.

Individuare i casi sospetti e comunicarli immediatamente al veterinario oltre ad essere obbligatorio può effettivamente evitare che l'intero gregge sia contagiato.

6.2.1. Gestione del sospetto clinico in allevamento

A seguito della segnalazione, il veterinario ufficiale, esegue un sopralluogo in azienda ed effettua:

- la visita clinica-neurologica degli animali sospetti utilizzando come guida l'*allegato 11* e compilando l'*allegato 1*;
- acquisisce tutti gli elementi disponibili si carattere anamnestico.

Dal suddetto sopralluogo possono scaturire tre tipi di risultato:

- Esclusione del sospetto di Scrapie → si ferma la procedura → si redige verbale
- Impossibilità di confermare il sospetto (vedi successivo punto a) e seguenti)
- Confermare il sospetto (vedi gestione focolaio paragrafo 6.3)

In entrambi i casi 2) e 3) il veterinario ufficiale dispone il vincolo sanitario e propone l'Ordinanza Sindacale (*allegato 5*):

- il sequestro dell'allevamento con limitazione ufficiale dei movimenti (*vedi definizioni*);
 - il divieto di spostamento dell'animale sospetto;
 - l'effettuazione di una visita clinico-neurologica sul capo sospetto associata ad una valutazione di tutti i dati di carattere anamnestico raccolti o delle eventuali prove di laboratorio o trattamenti effettuati su tale soggetto con la compilazione della scheda di cui all'allegato I del Decreto 8 aprile 1999; (*Allegato 1*)
 - l'identificazione individuale ed il censimento degli altri animali di specie sensibili alle TSE presenti nella azienda;
 - l'isolamento degli animali sospetti dagli altri animali;
 - il sequestro del latte in azienda in attesa che la BSE sia esclusa;
 - distruzione delle placente e la disinfezione delle aree destinate ai parti con i disinfettanti segnalati nella presente procedura;
- Nel caso in cui gli esiti della visita clinica e i dati raccolti non siano sufficienti ad emettere il sospetto, oltre ai provvedimenti sopra elencati, il veterinario ufficiale pone l'animale sotto osservazione clinica per un periodo di massimo di 15 giorni ed effettua, nel caso si ritenga opportuno, ulteriori trattamenti o esami di laboratorio:
 - Qualora alla fine di detto periodo di osservazione clinica, la sintomatologia neurologica regredisca o sia possibile emettere una diagnosi eziologica diversa dalla Scrapie, il veterinario ufficiale revoca i vincoli relativi al divieto di spostamento dell'animale;
 - Qualora alla fine del periodo di osservazione clinica non sia invece possibile escludere la diagnosi di Scrapie sulla base della sintomatologia neurologica, mancanza di risposta alla terapia o a seguito dei risultati di laboratorio o morte del soggetto, l'animale è considerato ufficialmente sospetto di TSE.
 - Nel caso in cui sia possibile elevare il sospetto ufficiale di infezione, il veterinario ufficiale procede a:
 - sottoporre i rimanenti soggetti del gregge a limitazione ufficiale di movimento;
 - aggiornare e completare la scheda clinica di cui allegato I del DM 8 aprile 1999 (*Allegato 1*);

DIPARTIMENTO di PREVENZIONE VETERINARIO A.S.P. di Agrigento	Procedura della Qualità Servizio di Sanità Animale	PRO SSA 08
	Procedura per l'espletamento del piano di sorveglianza della SCRAPIE	Data di emissione: 26.06.2012
	Pagina 9 di 18	Revisione : 00

- trasmettere copia scheda compilata al CEA e al COVEPI al Servizio sanità Animale Dipartimentale, al DASOE;
- inviare il capo in vincolo sanitario ad un macello posto nel territorio regionale, scortato dal Mod. 4 riportante la dicitura "animale sospetto di TSE" per procedere all'abbattimento ai sensi dell'art. 12 comma 1 e 2 Reg. 999/2001;
- Registrare il sospetto sull'applicativo SIMAN ed inviare la comunicazione del sospetto al Servizio di Sanità Animale ed alla Regione (DASOE);

6.3. Gestione del focolaio

6.3.1. Esiti delle prove di laboratorio

In caso di test non negativo (positività dell'IZS Sicilia ancora non confermata dal centro di referenza) il Servizio Veterinario distrettuale deve:

- a) informare Sindaco, Direttore Servizio di Sanità Animale, DASOE Regione Sicilia, Azienda di provenienza dell'animale;
- b) proporre (qualora non già effettuata) l'Ordinanza Sindacale di sequestro dell'allevamento (*Allegato 5*);
- c) effettuare l'aggiornamento del censimento di tutti i capi presenti in azienda, informando gli allevatori delle opzioni gestionali possibili in caso di conferma di malattia (abbattimento totale o abbattimento selettivo) e pianificando già le attività successive (individuazione ditta per smaltimento SOA, predisposizione scorta di disinfettante ecc.).

In caso di **conferma di positività del test da parte del centro di referenza nazionale** :

➤ il Servizio Veterinario distrettuale deve:

- a) Informare il caseificio e relativo veterinario ufficiale del divieto di utilizzo del latte prodotto dall'azienda infetta;
- b) organizzare lo stoccaggio del latte in azienda per eventuale successiva distruzione o utilizzazione in azienda per l'alimentazione degli animali delle specie non sensibili. Le Aziende sottoposte a restrizione nella fase compresa tra il sospetto (clinico o a seguito di test rapido positivo) e quella di conferma (intesa come caratterizzazione del ceppo effettuata dall'Istituto Superiore di Sanità), il latte deve essere sequestrato in azienda in attesa che la BSE sia esclusa (nota Ministero della Salute DGSAFV.III/3920/P-C1.b/278 del 02/03/2009);
- c) predisporre per l'attuazione del piano di abbattimento selettivo, oppure acquisire una dichiarazione di rinuncia da parte dell'allevatore all'abbattimento selettivo per procedere all'abbattimento totale dei capi con rinuncia all'indennità, salvo autorizzazione da parte del Ministero della Salute a procedere all'abbattimento totale (vedi sotto);
- d) Effettuare un'indagine epidemiologica contattando preventivamente IZS e compilare scheda ministeriale (*allegato 2*);
- e) Pianificare, in caso di ricorso all'abbattimento selettivo, identificazione individuale inequivocabile con boli endoruminali e prelievi di sangue agli animali (acquistare boli elettronici e provette con EDTA, prendere accordi con laboratorio diagnostico e allevatore);
- f) Richiedere **eventualmente** all'associazione provinciale allevatori un sopralluogo congiunto per la classificazione delle categorie zootecniche degli animali da abbattere secondo art. 3 dec. 20 luglio 1989 n° 298 (*allegato 8*);
- g) Inserire in BDN i dati anagrafici individuali dei capi ovini e caprini presenti nelle aziende sede di focolaio;
- h) Inserire obbligatoriamente gli allevamenti "focolaio" nel piano nazionale selezione genetica per la resistenza alle TSE (nota Ministero della Salute DGVA VIII/41029/P-I.8.d/48 del 15/11/2006); tale obbligo di partecipazione al piano non si applica ai focolai di Scrapie atipica;

DIPARTIMENTO di PREVENZIONE VETERINARIO A.S.P. di Agrigento	Procedura della Qualità Servizio di Sanità Animale	PRO SSA 08
	Procedura per l'espletamento del piano di sorveglianza della SCRAPIE	Data di emissione: 26.06.2012
	Pagina 10 di 18	Revisione : 00

- i) individuare la Ditta che dovrà effettuare lo smaltimento delle carcasse ed eventuale latte non destinabile all'alimentazione umana e darne comunicazione scritta al Servizio Veterinario;
 - j) effettuare apertura focolaio (confermando il sospetto) con relativa registrazione dati in SIMAN e compilazione mod. 1 sez. A art. 8 reg. pol. Vet.;
 - k) proporre al Sindaco le procedure di sua competenza (di seguito elencate), da attuare in caso di focolaio di Scrapie (*allegato 6*);
 - l) Informare il Direttore del Dipartimento di Prevenzione circa le spese da sostenere per l'abbattimento dei capi;
- il Sindaco deve:
- a) sottoscrivere il mod 1 sez.A;
 - b) emettere un'Ordinanza di abbattimento e distruzione degli animali, latte e derivati, mangimi ed eventuali altri materiali (*allegato 7*); nel caso in cui non sia stata ancora raggiunta una decisione sull'abbattimento totale (previa autorizzazione ministeriale) o selettivo degli animali, può far adottare un'Ordinanza aperta alle due soluzioni (*allegato 13*);
 - c) nominare, nel caso di abbattimento totale, un tecnico iscritto all'albo dei periti del Tribunale della provincia di competenza) per la stima del valore di mercato di ulteriori beni da distruggere in quanto contaminati e non adeguatamente disinfettabili (esclusivamente attrezzature fisse e mobili, mangimi, prodotti agricoli e zootecnici, D.M. 20/7/89 n°298);
- il Direttore del Dipartimento di Prevenzione Veterinario deve:
- a) Predisporre gli atti necessari a liquidare le spese relative alla eliminazione, trasporto e distruzione degli animali, latte e derivati, mangimi ed eventuali altri materiali;
 - b) Gestire i flussi e le eventuali richieste per l'autorizzazione abbattimento totale.

Il Ministero della Salute con nota DGSAFV.III/3920/P-C1.b/278 del 02/03/2009 chiarisce che, visti i tempi incomprimibili che decorrono dal sospetto alla conferma di focolaio Scrapie, qualora il latte sequestrato non possa essere trasformato in azienda o stoccato in maniera tale da non pregiudicare la sua futura trasformazione, lo stesso sia indennizzabile ai sensi della Legge 2 giugno 1988 n°218.

Si precisa che nel caso in cui si confermi la presenza di BSE in un ovino o caprino si procede ad abbattimento totale del gregge.

6.3.2. Scelta delle opzioni di gestione del focolaio

Le due opzioni possibili per la gestione del focolaio sono l'abbattimento totale e quello selettivo.

Il Reg. (CE) 727/2007 indica nell'all. VII cap. A, punto 2.2 che, ove si sospetti la presenza di TSE in un ovino o caprino, tutti gli altri ovi-caprini della stessa azienda sono sottoposti ad una limitazione ufficiale di movimento finché non saranno disponibili i risultati dell'indagine.

Lo stesso Reg. (CE) 727/2007 nell'all. VII cap. A, punto 2.3, indica che nel caso sia accertata una TSE:

- a) se non è possibile escludere la presenza di BSE si provvede all'abbattimento e completa distruzione di tutti gli animali, embrioni ed ovuli individuati mediante l'indagine epidemiologica;
- b) se la presenza di BSE è esclusa, si provvede a seconda dei casi ad abbattimento totale o selettivo.

Il Ministero della Salute, con nota prot. DGVA-VIII/43501/P-I.8.d/48 del 01/12/2006, indica in via prioritaria l'applicazione delle misure di abbattimento selettivo.

Nei casi in cui si ravveda la scarsa convenienza di tale procedura il direttore servizio sanità animale dovrà fare motivata richiesta per ogni singolo caso al Ministero della Salute, per il tramite della Regione Sicilia (DASOE).

6.3.2.1. Abbattimento totale

Attuabile soltanto previa specifica autorizzazione del Ministero della Salute, l'ipotesi di abbattimento totale prevede:

DIPARTIMENTO di PREVENZIONE VETERINARIO A.S.P. di Agrigento	Procedura della Qualità Servizio di Sanità Animale	PRO SSA 08
	Procedura per l'espletamento del piano di sorveglianza della SCRAPIE	Data di emissione: 26.06.2012
	Pagina 11 di 18	Revisione : 00

a) La presenza di numerosi operatori per:

1. il contenimento dell'animale,
2. il controllo lista numeri di matricola dei capi da abbattere,
3. il prelievo di sangue per la genotipizzazione in provette tipo K2E o K3 con EDTA,
4. l'abbattimento in campo o presso macelli autorizzati con metodo eutanascico,
5. l'asportazione della testa (allevamento) o del midollo allungato e cervelletto (macelli), porzioni di tessuti od organi specificatamente richiesti in contenitori a tenuta.
6. iscrizione sui contenitori della matricola del soggetto campionato. Il numero di test rapidi da effettuare sugli oviscapri abbattuti in sede di focolaio sono stabiliti dal REg. 999/2001 e successive modifiche.

b) La compilazione della scheda accompagnamento campioni al laboratorio dei soggetti di età superiore ai 18 mesi il cui numero è stabilito dal Reg. CE 727/2007 (*allegato 4- scheda campioni*);

c) La compilazione della scheda per la genotipizzazione ;

d) La compilazione del documento commerciale per sottoprodotti Cat.1 Reg. CE/1069/2009 .

A seguito dell'abbattimento totale sono necessarie operazioni di **pulizia e disinfezione**.

Dopo che tutti gli animali sono stati abbattuti si deve procedere ad un sopralluogo congiunto con l'eventuale perito individuato dal Sindaco, per la valutazione del valore dei materiali non disinfettabili da distruggere (fieno, mangimi, lettiera, divisori in legno ecc.) .

Si pianificano gli interventi di distruzione dei materiali sopra descritti che devono avvenire ove possibile con il fuoco (pulizia e disinfezione della stalla, locali di mungitura, stoccaggio, latte ecc.).

Il servizio veterinario distrettuale deve inoltre **comunicare al Sindaco**:

- l'avvenuto abbattimento dei capi e loro smaltimento, (*Allegato 12*)
- la distruzione dei materiali non disinfettabili,
- la pulizia e disinfezione dei locali e attrezzature,
- la proposta di Ordinanza per la chiusura del focolaio
- la proposta di emissione di Ordinanza per la chiusura (*allegato 9*) del focolaio con allegato il mod. 1 sez. B art. 8 reg. pol. Vet.

6.3.2.2. Abbattimento selettivo

La gestione dei focolai di scrapie classica privilegia l'adozione dell'abbattimento selettivo. In questa ipotesi si eseguono i prelievi per la genotipizzazione nei quantitativi massimi giornalieri e settimanali consentiti dalla recettività del laboratorio, cercando di costituire gruppi di animali delle dimensioni desiderate e che possano essere mantenuti stabili per almeno il tempo necessario ad avere il referto genetico.

Per ogni seduta di prelievo si riporta su un file il numero progressivo di provetta abbinato alla matricola auricolare e al numero di bolo elettronico; sullo stesso file si riporta il genotipo comunicato dal Laboratorio, evidenziando gli ARR/ARR e selezionando i genotipi favorevoli.

Si ritorna in allevamento a dividere i "buoni" dai "cattivi"; gli animali con genotipo sfavorevole vengono immediatamente marcati con una grossa croce rossa sul vello della groppa e separati in attesa di abbattimento; le femmine omozigote ARR/ARR vengono indicate all'allevatore perché provveda ad individuarle con un segno particolare come possibili madri di futuri arieti; i soggetti in corso di tipizzazione vengono marcati con un cerchio rosso sul vello della groppa e mantenuti nei gruppi dei "buoni".

Agli animali con genotipo sfavorevole viene subito ridotta la razione alimentare per far crollare la produzione latte e ridurre la massa di latte da smaltire; si organizza contemporaneamente l'abbattimento che deve essere programmato facendo concordare le esigenze della ditta di smaltimento, degli allevatori e dello IZS.

DIPARTIMENTO di PREVENZIONE VETERINARIO A.S.P. di Agrigento	Procedura della Qualità Servizio di Sanità Animale	PRO SSA 08
	Procedura per l'espletamento del piano di sorveglianza della SCRAPIE	Data di emissione: 26.06.2012
	Pagina 12 di 18	Revisione : 00

L'abbattimento può avvenire presso stabilimenti di macellazione riconosciuti o, se persistono le condizioni, presso l'azienda.

L'equipe è composta da almeno 3 operatori del Servizio Veterinario della ASP, da personale dello IZS necessario al campionamento delle teste e altre matrici, dal personale di allevamento indispensabile per il contenimento degli animali ed il personale per il trasporto delle carcasse.

Nel caso di abbattimento presso l'azienda è necessario:

- piazzare un contenitore autorizzato al trasporto di sottoprodotti di origine animale di cat. 1 vicino al campo di morte;
- abbattere gli animali con iniezione letale,
- prelevare la testa, possibilmente ai soggetti di scarto più anziani e malandati, fino al raggiungimento del numero previsto nella tabella di frequenza campionaria redatta dal Ministero della Salute (vedi tabella abbattimento totale)
- recuperare il bolo e caricare le carcasse per lo smaltimento.

È fondamentale lavorare con un elenco già preordinato per numero crescente di bolo, su cui spuntare gli animali abbattuti. Il Ministero della Salute non prevede la possibilità di utilizzare carni di animali provenienti da focolai di Scrapie se non da ovicaprini con genotipo resistente o semiresistente.

A seguito dell'abbattimento totale sono necessarie operazioni di **pulizia e disinfezione**.

Anche in questo caso, dopo che tutti gli animali sono stati abbattuti, si deve procedere ad un sopralluogo l'eventuale perito individuato dal Sindaco, per la valutazione del valore dei materiali non disinfettabili da distruggere (fieno, mangimi, lettiera, divisori in legno ecc.) . Si pianificano gli interventi di distruzione dei materiali sopra descritti che devono avvenire ove possibile con il fuoco (pulizia e disinfezione della stalla, locali di mungitura, stoccaggio, latte ecc.)

Il servizio veterinario distrettuale deve inoltre **comunicare al Sindaco**:

- l'avvenuto abbattimento dei capi e loro smaltimento,
- la distruzione dei materiali non disinfettabili,
- la pulizia e disinfezione dei locali e attrezzature,
- la proposta di Ordinanza per la chiusura del focolaio
- la proposta di emissione di Ordinanza per la chiusura (allegato 10) del focolaio con allegato il mod. 1 sez. B art. 8 reg. pol. Vet.

6.3.2.1. Ripresa della produzione aziendale dopo abbattimento selettivo

Quando tutte le pecore in lattazione con genotipo sfavorevole sono state abbattute ed è stata effettuata la disinfezione con ipoclorito di sodio al 2%, di ovile, sala di attesa, sala di mungitura, impianto di mungitura, impianto di stoccaggio, latte, si comunica formalmente all'allevatore, caseificio e Autorità Sanitaria Locale che si può riprendere il conferimento di latte.

Quando tutti gli ovini con proteina prionica di genotipo non resistente alla Scrapie sono stati abbattuti e distrutti, si chiede la suddetta revoca dell'ordinanza di focolaio e la sua sostituzione con una di vincolo biennale conformemente alle disposizioni del Reg. CE 727/07 (allegato 10).

6.3.3. Ripopolamento

Dopo che sono state effettuate le operazioni di disinfezione si possono introdurre solo:

- ovini maschi con genotipo ARR/ARR (resistente),
- ovini femmine con almeno un allele ARR e nessuno VRQ (genotipo resistente o semiresistente),
- caprini a patto che per un periodo di due anni tutti gli ovini e caprini di età superiore ai 18 mesi, morti o macellati vengano sottoposti a test per TSE.

DIPARTIMENTO di PREVENZIONE VETERINARIO A.S.P. di Agrigento	Procedura della Qualità Servizio di Sanità Animale	PRO SSA 08
	Procedura per l'espletamento del piano di sorveglianza della SCRAPIE	Data di emissione: 26.06.2012
	Pagina 13 di 18	Revisione : 00

Per quanto riguarda l'inseminazione artificiale può essere utilizzato solo sperma di montoni del genotipo ARR/ARR ed embrioni aventi almeno un allele ARR e nessuno VRQ.

Con nota del Ministero della Salute prot.n.DGVA.VIII/38840/P-I-8-d/48 del 31.10.2006 si chiarisce che per l'acquisto di riproduttori da parte di aziende che hanno effettuato l'abbattimento selettivo o totale, le prove di genotipizzazione restano a carico del SSN, mentre sono a carico della Regione il costo dei singoli prelievi a carico dell'allevatore.

Al fine di interpretare correttamente le modalità di ripopolamento da effettuarsi negli allevamenti sede di focolaio, il Ministero della Salute con nota prot. DGVA.VIII/44341/P-I8.d/58 del 7.12.2006 comunica che a partire dal 1° gennaio 2007 non potranno essere introdotti negli allevamenti sede di focolaio, per almeno due anni dalla data di abbattimento dell'ultimo capo, animali di qualsiasi luogo di provenienza, a meno che non siano genotipicamente resistenti o semiresistenti.

In ogni caso gli animali introdotti devono provenire da allevamenti dichiarati:

- ufficialmente indenni da brucellosi;
- nei quali nessun animale della specie ovina e caprina sia stato introdotto nel corso degli ultimi due anni, oppure nei quali i registri aziendali consentano di individuare le aziende di provenienza degli animali della specie ovina o caprina introdotti nel corso degli ultimi due anni. In tale ultimo caso, anche le aziende di provenienza degli animali devono soddisfare i requisiti di cui al presente articolo;
- non contigui ad allevamenti infetti da Scrapie;
- nei quali il Servizio Veterinario competente per territorio abbia accertato mediante esame clinico degli animali delle specie ovina e caprina presenti, l'assenza di casi neurologici riferibili ad encefalopatie spongiformi;
- nei quali le informazioni epidemiologiche raccolte tramite il questionario di cui all'allegato 3 del presente decreto 8 aprile 1999, suggeriscano l'assenza di Scrapie nell'allevamento. Copia del questionario compilato deve essere trasmessa al Centro di Referenza. (allegato 3 DM 4.9.1999)

6.3.4. Movimentazioni degli ovicapri dalle aziende delle aziende risanate.

La movimentazione è soggetta ad alcune prescrizioni.

- Gli ovini con genotipo ARR/ARR non sono soggetti ad alcuna restrizione.
- Gli ovini maschi aventi soltanto un allele ARR possono essere spostati dall'azienda soltanto per il macello. Invece per gli ovini femmine con genotipo semiresistente sono movimentati verso il macello o verso altre aziende sede di focolai di TSE
- Gli ovini di genotipo diverso da quello resistente o semiresistente sono spostati dalla azienda solo ai fini dell'abbattimento e distruzione
- I caprini possono essere spostati a condizione che l'azienda sia sottoposta ad una sorveglianza intensificata delle TSE, compreso i test su tutti i capi con età superiore ai 18 mesi regolarmente macellati, o morti, o abbattuti nell'azienda, come disposto dal Reg. (CE) 727/07;
- le misure sanitarie in caso di movimentazioni verso pascoli di alpeggio di greggi ovi-caprine sono definite dalla nota del Ministero della Salute DGSA/6885/P-I.8.d/58:
 - greggi colpite da Scrapie classica possono inviare ai pascoli esclusivamente soggetti con almeno un allele di resistenza (ARR),
 - si ritiene possibile utilizzare pascoli ove hanno soggiornato ovicapri colpiti da scrapie classica, quando supportati da una adeguata indagine epidemiologica che non rilevi particolari fattori di rischio.

DIPARTIMENTO di PREVENZIONE VETERINARIO A.S.P. di Agrigento	Procedura della Qualità Servizio di Sanità Animale	PRO SSA 08
	Procedura per l'espletamento del piano di sorveglianza della SCRAPIE	Data di emissione: 26.06.2012
	Pagina 14 di 18	Revisione : 00

6.3.5. Durata delle misure restrittive

Le misure riguardanti i due punti precedenti permangono per un periodo di due anni a decorrere da:

- la data in cui tutti gli ovini dell'azienda risultano di genotipo resistente
- la data in cui tutti i montoni presenti siano di genotipo ARR/ARR e tutte le pecore da riproduzione abbiano almeno un allele ARR e nessuno VRQ, a condizione che per un periodo di due anni tutti gli ovicaprini di età superiore ai 18 mesi, morti o macellati siano sottoposti a test rapido per TSE con esito negativo.

6.3.6. Vigilanza

Negli allevamenti ripopolati a seguito di un focolaio di Scrapie, il Servizio Veterinario distrettuale effettua vigilanza almeno semestrale, che deve comprendere almeno un controllo clinico di tutti i soggetti presenti, per i cinque anni successivi al ripopolamento.

6.4. Procedure per gli indennizzi

Dopo ogni abbattimento bisogna far presentare all'allevatore la richiesta di indennizzo prevista dalla Legge 218/88 e procedere alla liquidazione dell'importo dovuto.

Per arrivare a questo il Servizio Veterinario distrettuale deve acquisire la domanda di indennizzo, debitamente compilata e firmata dall'allevatore (*allegato 14*) ed i seguenti documenti:

- lista degli animali abbattuti divisi per specie e categoria zootecnica (*allegato 8*)
- ultimo bollettino settimanale ISMEA riferito alla data dell'ordinanza di abbattimento dei capi;
- tabella riepilogativa dei valori di indennizzo da inviare al Sindaco, con gli estremi del bollettino ISMEA, preso in considerazione per la valutazione;
- attestazione avvenuto rispetto di tutte le norme sanitarie di riferimento come disposto dall'art. 6 comma 2 lettere b) e c) del D.M. 298/89 (*allegati 13*);

Ricevuta la documentazione prodotta dal Servizio Veterinario, il Sindaco deve:

- predisporre un lettera di trasmissione da inviare all' Assessorato Regionale alla Salute, contenente le attestazioni di cui dall'art. 6 comma 2 lettere b) e c) del D.M. 298/89, la domanda di indennizzo dell'allevatore, la tabella riepilogativa dei valori di indennizzo ;
- procedere all'invio contestuale della stima del valore di mercato di eventuali attrezzature e/o mangimi, prodotti agricoli e zootecnici distrutti.

6.5. Misure particolari

6.5.1. Misure da adottare in focolai di Scrapie atipica

Completamente distinto è il focolaio di Scrapie atipica riferibile al ceppo NOR 98, che non risponde agli stessi caratteri di resistenza genetica della Scrapie classica.

Il Ministero della Salute con documento prot. n. DGVA.VIII/38835/P-1.8.d/48 del 31.10.2006 ritiene che sia opportuno rendere meno restrittive le attuali misure di controllo, lasciando in atto nei greggi colpiti una attività di sorveglianza per vigilare sull'andamento della malattia.

Con la presente procedura si forniscono le linee guida da adottare per la gestione dei focolai individuati nei greggi ovi-caprini colpiti da NOR 98.

Oltre alla verifica della corretta identificazione degli animali presenti nei greggi, nonché della tenuta del registro aziendale si applicano le seguenti disposizioni (*allegato 10*):

1. divieto di movimentazione se non per il macello dei capi presenti nel gregge sede di focolaio;
2. genotipizzazione dei montoni, abbattimento e distruzione dei soggetti con aplotipo AHQ e A(F141)RQ;
3. divieto di ripopolamento con montoni che presentano gli aplotipi di cui al punto 2;
4. applicazione di una sorveglianza sul gregge attraverso il controllo di tutti i capi macellati, nonché di tutti i soggetti morti di età superiore ai 18 mesi;

DIPARTIMENTO di PREVENZIONE VETERINARIO A.S.P. di Agrigento	Procedura della Qualità Servizio di Sanità Animale	PRO SSA 08
	Procedura per l'espletamento del piano di sorveglianza della SCRAPIE	Data di emissione: 26.06.2012
	Pagina 15 di 18	Revisione : 00

5. i test rapidi effettuati nell'ambito della sorveglianza di cui al punto 4 dovranno essere condotti dall'IZS competente sia sul cervelletto che sull'obex.

Le misure di cui ai precedenti punti 1,2,3,4 e 5 rimangono in vigore per una durata di 2 anni a decorrere dall'ultimo caso di TSE NOR 98 individuato.

I greggi ovcaprini colpiti da scrapie atipica non sono obbligati all'inserimento nel piano di selezione genetica. Il Ministero della Salute, con nota DGVA/VIII/43499/P-I.8.d/48 del 01/12/2006 dà al possibilità di genotipizzare, oltre ai montoni, anche le femmine presenti e da introdurre in detti allevamenti del proprio territorio regionale.

Inoltre, con nota DGSA/6885/P-I.8.d/58 del 02/02/2007, il Ministero della Salute chiarisce anche la possibilità di utilizzo dei pascoli in alpeggio in promiscuità, in relazione al rischio trascurabile di malattia.

6.5.2. Misure da adottare in focolai di specie caprina

Nel caso si riscontri una positività in un allevamento ovcaprino o esclusivamente caprino tutti i soggetti appartenenti a quest'ultima specie dovranno essere abbattuti.

Mancando ad oggi dei dati certi circa la resistenza genetica dei caprini nei confronti della Scrapie, un abbattimento selettivo non è applicabile.

Il ripopolamento avverrà con capi provenienti da allevamenti rispondenti alle caratteristiche indicate nel precedente punto 6.3.3.

Per un periodo di due anni, successivo alla chiusura del focolaio, tutti gli ovini e caprini di età superiore ai 18 mesi, morti o macellati saranno sottoposti a sorveglianza con l'esecuzione del test per TSE.

Le misure sanitarie in caso di positività NOR98 in greggi caprini sono riportate nella nota DGSA/III/3335/P-I.8.d/58 del 30/04/2007, che dispone in tali aziende i seguenti interventi:

- identificazione permanente di tutti i soggetti del gregge
- sorveglianza per un periodo di due anni
- genotipizzazione degli arieti e dei becchi attraverso tecniche in grado di determinare anche il polimorfismo L/F al codone 141
- abbattimento e distruzione degli arieti e dei becchi portatori degli alleli AF141RQ e AHQ per la durata del periodo di sorveglianza
- divieto di vendita di animali da vita, se non ad aziende con medesimo stato sanitario
- obbligo di accertamento diagnostico su tronco encefalico e cervelletto mediante test rapido e su tutti gli animali morti o avviati alla macellazione di età superiore ai 18 mesi
- obbligo di esecuzione dei test di discriminazione molecolare su tutti i casi secondari eventualmente identificati
- distruzione di tutti gli animali riscontrati positivi
- nel caso di ulteriore riscontro di Scrapie classica, applicazione al gregge delle relative misure di controllo.

6.6. Campioni prelevati a seguito di sospetto clinico

In caso di sospetto clinico, il veterinario ufficiale può inviare alla Sezione dell'IZS il tronco encefalico o l'intera testa di capi abbattuti o morti. I campioni sono accompagnati dalla Scheda Ministeriale che riporta la motivazione del prelievo "3" (allegato 4).

Nel caso in cui il veterinario ufficiale, rilevi alla visita *ante-mortem* un ovino o un caprino sospetto di TSE o nel caso siano inviati al macello animali clinicamente sospetti individuati presso le aziende, procede al prelievo di tutto l'encefalo, compreso il tronco encefalico, o dell'intera testa e alla sua immediata refrigerazione. Infine invia il campione, accompagnato dalla Scheda Ministeriale, all'IZS.

DIPARTIMENTO di PREVENZIONE VETERINARIO A.S.P. di Agrigento	Procedura della Qualità Servizio di Sanità Animale	PRO SSA 08
	Procedura per l'espletamento del piano di sorveglianza della SCRAPIE	Data di emissione: 26.06.2012
	Pagina 16 di 18	Revisione : 00

Allegati:

- Allegato 1. scheda clinica
- Allegato 2. indagine epidemiologica in focolaio di Scrapie: allegato 2 DM 8 aprile 1999
- Allegato 3. questionario per il ripopolamento di focolai di Scrapie:allegato 3 DM 8 aprile 1999
- Allegato 4. scheda accompagnamento campioni
- Allegato 5. fac-simile ordinanza sequestro allevamento per test non negativo
- Allegato 6: Competenze sindaco
- Allegato 7: Ordinanza abbattimento e distruzione
- Allegato 8: classificazione animali
- Allegato 9: Ordinanza revoca abbattimento totale
- Allegato 10: Ordinanza revoca abbattimento selettivo
- Allegato 11: Schema Esame Clinico
- Allegato 12: Attestazione veterinaria di abbattimento
- Allegato 13: Ordinanza di polizia veterinaria aperta alle due soluzioni
- Allegato 14: Richiesta Indennizzo

DIPARTIMENTO di PREVENZIONE VETERINARIO A.S.P. di Agrigento	Procedura della Qualità Servizio di Sanità Animale	PRO SSA 08
	Procedura per l'espletamento del piano di sorveglianza della SCRAPIE	Data di emissione: 26.06.2012
	Pagina 17 di 18	Revisione : 00

